[DECRETO INTERMINISTERIALE N° 153 - 1 agosto 2023](https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023)

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante:

# «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

Il precedente decreto ministeriale non è abrogato. Allo stesso vengono apportate modificazioni evidenziate nello schema che segue con commento introduttivo alle principali novità, per ogni articolo oggetto di correzione o soppressione. Il D.I. 182/2020 continua ad avere efficacia per le parti non modificate.

# I CORRETTIVI APPORTATI AL D.I. 182/2020

* **La composizione del GLO viene “ritoccata” nelle figure professionali interne.**

Al GLO partecipano i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. Altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico- pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica POSSONO essere chiamati a partecipare.

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182****Art. 2** ….. “*al comma 5, le parole «ove esistente, lo psicopedagogista ovvero» sono soppresse;**“ al comma 7 le parole «psico-pedagogici e di orientamento» sono sostituite dalle seguenti:**«psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica».* | **D.I. 182/2020 Art. 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione****Comma 5…. “***Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ~~ove esistente, lo psicopedagogista~~ ~~ovvero~~ docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI”***Comma 7 …** “ *Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, ~~psico-~~ ~~pedagogici e di orientamento~~, :* ***«psico- pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica» o****ltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base* “ |

# Le riunioni del GLO si svolgono, di norma, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

**I** docenti di classe, i docenti di sostegno, il docente delegato dal dirigente scolastico, ai fini della definizione del fabbisogno delle risorse professionali (organico docenti) , possono accedere al sistema SIDI – anagrafe alunni con disabilità - per consultare la documentazione necessaria, nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati .

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**1. al comma 5, le parole «in orario scolastico» sono soppresse;
2. al comma 11, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».
 | **D.I. 182/2020 Art. 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione***Comma 5 ….Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ~~orario scolastico~~, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.**Comma 11… Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione ~~di cui al comma 11,~~ (* ***di cui al comma 10****~~)~~ riguardante l’alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).***Cosa prevede il comma 10***. I componenti del GLO di cui all'articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.* |

* **Le LINEE GUIDA** per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, **richiamano i “ Domini “ che corrispondono alle “Dimensioni”** di cui all’art. 8 comma 2 del decreto, secondo lo schema di corrispondenza riportato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento** | **PEI-Piano Educativo Individualizzato** |
| ***Dominio*** | ***Dimensione*** |
| Apprendimento | Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento |
| Comunicazione | Comunicazione / Linguaggio |
| Relazioni e Socializzazione | Relazione / Interazione / Socializzazione |
| Autonomia Personale e Sociale | Autonomia/Orientamento |

|  |  |
| --- | --- |
| ***D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182****sono apportate le seguenti modificazioni:*1. *al comma 2, lettera d), dopo le parole*

*«risoluzione di compiti,», sono aggiunte le seguenti: «e – a partire dalla scuola primaria -»;*1. *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

***I “Domini****” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni****”*** | **D.I. 182/2020 Art.8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico***Comma 2, lettera d) la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all’organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti e –* ***partire dalla scuola primaria -*** *propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.**Comma 3 …….Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare: a. obiettivi ed esiti attesi; b. interventi didattici e metodologici, articolati in: i. attività; ii. strategie e strumenti****. I “Domini” richiamati nelle******Linee guida per la redazione della*** |

***certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge***

***n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni”***

* **Ai fini della redazione del PEI,** sono condotte dai docenti le osservazioni nel contesto scolastico sotto il triplice aspetto : **contesto fisico/ contesto organizzativo/contesto relazionale** con indicazioni **delle barriere e dei facilitatori .**

|  |  |
| --- | --- |
| ***D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 9 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182***All'articolo 9, comma 2, del decretointerministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «nel contesto scolastico», sono aggiunte le seguenti: «- fisico, organizzativo, relazionale -». | **D.I. 182/2020 Art.9 Ambiente di apprendimento inclusivo***Al fine di realizzare quanto indicato all’articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico* ***fisico, organizzativo, relazionale*** *con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dell’alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.* |

* **Valutazione alunni.** Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per singola disciplina ( non è ammessa la valutazione per area) . Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi e deve essere specificato, all’interno del PEI, se è stato proposto un percorso ordinario, un percorso personalizzato (con prove equipollenti), oppure un percorso differenziato.

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “a partire dalla scuola primaria.”, sono aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.” b) al comma 2, la lettera d) è soppressa; c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -» | **D.I. 182/2020 Art. 10 Curricolo dell’alunno**Comma 1) Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell’alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. **Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero****dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.** Nella scuola dell’infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l’esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati. |

Comma 2 lettera b ) ~~se l’alunno con~~

~~disabilità è esonerato da alcune~~ ~~discipline di studio~~.

Comma 3 - Nel PEI **per gli studenti**

**della scuola secondaria di secondo grado** è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di: a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato (con prove equipollenti); c. percorso differenziato.

* **ESAMI INTEGRATIVI. L’articolo 10 bis è stato aggiunto al precedente decreto**. Riguarda gli alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. **Cosa prevede?** L’alunno che segue un percorso differenziato ha la possibilità di rientrare in un percorso personalizzato secondo le ipotesi evidenziate:
1. Effettuazione di prove integrative equipollenti per le discipline per le quali è stato seguito il percorso differenziato . Le prove integrative sono riferite ai rispettivi anni di corso “differenziato” . Tale previsione è attuata nel caso di parere contrario del Consiglio di classe .
2. Non effettuazione di prove integrative nel caso di parere positivo del Consiglio di classe.

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 AGGIUNTA ART. 10 BIS** dopo l’articolo 10 del decreto interministeriale 29 Dicembre 2020, n. 182***Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado*”****Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa**, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato** con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: | ------------------ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
2. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
 |  |
| **D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 12 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**1. All'articolo 12, comma 2, le parole «privi della vista, privi dell’udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive». | **D.I. 182/2020 Art. 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza**Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni ~~privi della~~ ~~vista, privi dell’udito~~ **con disabilità visive e uditive** e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. |

* **Riduzione orario delle lezioni.** La riduzione dell’orario scolastico può essere fatta solo

«per eccezionali e documentate esigenze sanitarie su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni. La richiesta di riduzione, oltre che documentata , deve essere proposta in forma congiunta da famiglia e specialisti ( non più dalla sola famiglia o dai soli specialisti)



|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 13 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole «su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari». | **D.I. 182/2020 Art. 13 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse**Il PEI prevede un prospetto riepilogativo….Comma 2 lettera a) Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche: a. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta inmodo continuativo ~~su richiesta della famiglia o degl~~i |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. All’art. 13, comma 2, lettera a), dopo la parola “continuativo” è aggiunta la frase «– per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -». | ~~specialisti sanitari~~, **«– per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -».****su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari** “ in accordo con la scuola, indicando le motivazioni; |

* **Assegnazione misure di sostegno.** IL GLO individua le dimensioni interessate dal bisogno segnalando i “supporti al funzionamento “come da scheda allegata al decreto. Non individua, come in precedenza i “debiti di funzionamento” . In assenza di Profilo di funzionamento, si procede con le indicazioni contenute nel Verbale di accertamento e/o profilo dinamico funzionale .

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**All'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:1. al comma 1, le parole «del relativo “*debito di funzionamento*”» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi “*supporti al funzionamento*”»;
2. al comma 2, dopo le parole «dell’alunno indicate nel», sono aggiunte le seguenti: «Verbale di accertamento e/o nel».
 | **D.I. 182/2020 Art. 18 Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno**Comma 1) Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione ~~del relativo~~ ~~“debito d~~i ~~funzionamento”~~, **dei relativi supporti al funzionamento** secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.Comma 2) Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate **nel VERBALE DI ACCERTAMENTO E/O** nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: |

* **REDAZIONI DIGITALE DEL PEI** . Il Pei può essere compilato telematicamente con accesso all’applicativo dei profili registrati, in possesso di credenziali ***“ diversificate”.*** *L’accesso alle sezioni del PEI è, dunque, permesso in relazione ai diversi compiti o attribuzioni dei componenti del GLO.*

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 19 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**All'articolo 19, comma 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «di apposite credenziali», sono aggiunte le seguenti: «, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo». | **D.I. 182/2020 Art. 19 Modello di Piano Educativo Individualizzato**Comma 2) I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali **con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».** |

* **ADOZIONE LINEE GUIDA .** Fa parte integrante del decreto 153/2023 , l’allegato B- Linee Guida , adottato ai fini della redazione del PEI .

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 20 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**Al comma 1, prima delle parole «è adottato», sono inserite le seguenti: «Al fine di agevolare la redazione dei PEI,» | **D.I. 182/2020 Art. 20 Linee guida**Comma 1 **) AL FINE DI AGEVOLARE LA****REDAZIONE DEL PEI** è adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto. |

# RIFORMULAZIONE DEGLI ALLEGATI

Gli allegati al precedenti decreto sono interamente sostituiti dai nuovi . Laddove non sia presente il profilo di funzionamento, è ammessa, in via transitoria, la redazione del PEI sulla base della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale. L’articolo ammette la possibilità che il profilo dinamico funzionale non sia compilato . Dalla lettura si evince che il PEI può essere redatto anche in assenza del profilo dinamico funzionale .

|  |  |
| --- | --- |
| **D.I. 153/2023 Modifiche agli allegati del Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all’articolo 1, sono modificati secondo quanto [riportato negli allegati al presente](https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023) [decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per](https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023) [costituirne parte integrante e sostanziale:](https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023)1. Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1;
2. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
3. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
4. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
5. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
6. Scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C;
7. Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1.

**D.I. 153/2023 Modificazione all'articolo 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**All’art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.” | **D.I. 182/2020****GLI ALLEGATI PRECEDENTI SONO SOSTITUITI DAGLI ALLEGATI AL NUOVO DECRETO****D.I182/2020**. **Norme transitorie** |